

Oggetto: Modelli 730/2013 - Ricezione in via telematica dall’Agenzia delle Entrate del risultato contabile per l’effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) - Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 2.4.2013

INDICE

1 Premessa	2
2 Ambito di applicazione della nuova procedura	2
3 Sostituti d’imposta esclusi	2
4 Procedura di trasmissione telematica dei modelli 730-4	2
5 Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della “sede telematica” per la ricezione dei modelli 730-4	3
5.1 <i>Sostituti d’imposta che hanno già ricevuto i modelli 730-4 dall’Agenzia delle Entrate</i>	3
5.2 <i>Presenza di più sedi operative</i>	3
5.3 <i>Comunicazione del numero di cellulare o dell’indirizzo di posta elettronica</i>	3
5.4 <i>Comunicazione sostitutiva in caso di variazioni</i>	3
5.4.1 <i>Indicazione del protocollo della precedente comunicazione</i>	4
5.4.2 <i>Termine di presentazione</i>	4
6 Impossibilità di trasmettere in via telematica i modelli 730-4	4
7 Ricezione di modelli 730-4 per i quali non è possibile effettuare i conguagli	4
8 Revoca della comunicazione per cessazione dell’attività del sostituto d’imposta	4
8.1 <i>Sostituto d’imposta titolare di più partite IVA</i>	4

1 PREMESSA

Il DM 7.5.2007 n. 63 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM 31.5.99 n. 164, regolamento attuativo dell'assistenza fiscale mediante la presentazione dei modelli 730.

In particolare, è stato modificato l'art. 16 del DM 164/99, in materia di modalità e termini di comunicazione ai sostituti d'imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) dei **modelli 730-4**, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato.

Sulla base della nuova procedura:

- i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli 730-4 direttamente al sostituto d'imposta, ma all'**Agenzia delle Entrate**, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati;
- l'Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d'imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati;
- per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d'imposta devono effettuare un'**apposita comunicazione** all'Agenzia stessa.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013, sono state stabilite, a regime, le disposizioni attuative della disciplina in esame, a partire dai modelli 730/2013 relativi al periodo d'imposta 2012.

Per ricevere in via telematica dall'Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2013 e successivi, i sostituti d'imposta devono effettuare un'apposita comunicazione all'Agenzia stessa, entro il **2.4.2013** (in quanto il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi):

- qualora **non l'abbiano** già effettuata negli anni scorsi;
- oppure se devono essere comunicate **variazioni** rispetto alla comunicazione già presentata.

Si ricorda infatti che, dal 2012, le suddette procedure di invio telematico dei modelli 730-4 riguardano **obbligatoriamente tutti i sostituti d'imposta** (salve alcune eccezioni), essendosi conclusa positivamente la fase di avvio graduale attuata negli anni precedenti.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA

La nuova procedura di invio dei modelli 730-4 si applica:

- a **tutti i sostituti d'imposta** con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve le eccezioni di seguito indicate;
- sia ai modelli 730 elaborati dai **CAF-dipendenti** che a quelli elaborati dai **professionisti abilitati** all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro).

3 SOSTITUTI D'IMPOSTA ESCLUSI

Continuano a restare esclusi dall'ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli 730-4:

- l'**INPS**; si ricorda che, dall'1.1.2012, l'INPDAP (dipendenti pubblici) e l'ENPALS (lavoratori dello spettacolo) sono stati soppressi e le relative Gestioni sono confluite nell'INPS;
- i sostituti d'imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Tali sostituti d'imposta, infatti, ricevono già i modelli 730-4 in via telematica, ma mediante l'utilizzo di propri sistemi.

4 PROCEDURA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati all'attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei

modelli 730 (modelli 730-4):

- in **via telematica** all'Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d'imposta;
- nello **stesso file** contenente i dati della dichiarazione.

La suddetta trasmissione telematica deve avvenire:

- entro il **30 giugno** di ciascun anno, per i modelli **730 "ordinari"**;
- ovvero entro il **10 novembre**, per i modelli **730 "integrativi"**.

A seguito della trasmissione telematica dei dati, l'Agenzia delle Entrate provvede a:

- fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l'attestazione di ricezione dei modelli 730-4;

- **rendere disponibili** i modelli 730-4 ai sostituti d'imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione;
- **confermare** ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d'imposta o ai loro intermediari incaricati.

Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d'imposta.

La nuova procedura, infatti, parte dal presupposto che attualmente tutti i sostituti d'imposta utilizzano obbligatoriamente i **servizi telematici**, in maniera diretta o tramite intermediari.

5 COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLA "SEDE TELEMATICA" PER LA RICEZIONE DEI MODELLI 730-4

Al fine di ricevere dall'Agenzia delle Entrate il flusso telematico contenente i modelli 730-4, i sostituti d'imposta devono comunicare alla stessa Agenzia un'apposita "**sede telematica**":

- **propria** (servizio telematico Fisconline o Entratel);
- oppure di un **intermediario** incaricato abilitato ad Entratel (es. dottore commercialista, consulente del lavoro);
- oppure di una **società** appartenente allo stesso **gruppo**, abilitata ad Entratel.

Tale comunicazione deve avvenire:

- utilizzando l'apposito **modello** approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013 (denominato "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*"), reperibile sul relativo sito Internet;
- in **via telematica**, direttamente o tramite un intermediario incaricato; sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate è reso disponibile gratuitamente un apposito prodotto informatico;
- entro il 31 marzo di ciascun anno; nel 2013 il termine scade il **2.4.2013** (in quanto il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi).

5.1 SOSTITUTI D'IMPOSTA CHE HANNO GIÀ RICEVUTO I MODELLI 730-4 DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Non devono inviare il suddetto modello di comunicazione i sostituti d'imposta che, a **partire dal 2011**, hanno **già ricevuto** i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti.

5.2 PRESENZA DI PIÙ SEDI OPERATIVE

I sostituti d'imposta con più sedi operative non devono riportare i relativi codici nel modello di comunicazione in esame.

5.3 COMUNICAZIONE DEL NUMERO DI CELLULARE O DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Nel modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate deve invece essere indicato anche un numero di telefono **cellulare** e/o un indirizzo di **posta elettronica** del sostituto d'imposta o dell'intermediario incaricato della ricezione dei modelli 730-4, al fine di poter comunicare rapidamente ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4.

5.4 COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA IN CASO DI VARIAZIONI

Se, invece, sono **intervenute variazioni**, occorre trasmettere una comunicazione sostitutiva:

- utilizzando il modello approvato dal suddetto provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013;
- provvedendo all'**integrale** compilazione dello stesso.

Si tratta, ad esempio:

di modifiche dei dati relativi al **sostituto d'imposta** (es. codice fiscale, numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica);

- del passaggio da Fisconline a Entratel;
- della modifica della **sede** Entratel;
- del cambio di **intermediario incaricato**.

5.4.1 Indicazione del protocollo della precedente comunicazione

Nella comunicazione sostitutiva deve essere indicato il **numero di protocollo** che è stato attribuito alla precedente comunicazione che si chiede di sostituire.

5.4.2 Termine di presentazione

La comunicazione sostitutiva deve essere presentata nei termini ordinari sopra indicati, vale a dire:

- entro il **2.4.2013**;
- ovvero, negli anni successivi, entro il 31 marzo.

6 IMPOSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA I MODELLI 730-4

Qualora sia impossibile trasmettere in via telematica al sostituto d'imposta i modelli 730-4, l'Agenzia delle Entrate li **restituisce** al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, i quali devono provvedere autonomamente a trasmetterli al sostituto d'imposta con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica).

7 RICEZIONE DI MODELLI 730-4 PER I QUALI NON È POSSIBILE EFFETTUARE I CONGUAGLI

Il sostituto d'imposta che riceve un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio (es. perché non ha mai avuto un rapporto di lavoro), deve **restituire** il modello ricevuto:

- entro il quinto giorno lavorativo successivo;
- direttamente al **CAF** o al **professionista abilitato** che ha elaborato il modello 730, indicato nel flusso telematico inviato dall'Agenzia delle Entrate, per i conseguenti adempimenti.

8 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Il soggetto che cessa l'attività con conseguente **perdita** della **qualifica di sostituto d'imposta** deve inviare un'apposita comunicazione per richiedere la revoca della comunicazione precedentemente trasmessa. Tale comunicazione deve essere presentata utilizzando il modello approvato dal citato provv. Agenzia delle Entrate 22.2.2013:

- barrando l'apposita casella posta nel riquadro "Revoca della comunicazione";
- riportando il numero di **partita IVA cessato**.

Variazione dell'intermediario prescelto

La comunicazione recante la revoca non deve essere utilizzata nel caso di variazione dell'intermediario prescelto; in tal caso deve essere compilata una **comunicazione sostitutiva**, come sopra illustrato.

8.1 SOSTITUTO D'IMPOSTA TITOLARE DI PIÙ PARTITE IVA

Qualora il sostituto d'imposta sia titolare di due o più numeri di partita IVA:

- per l'accettazione della revoca è necessario che **tutte** le partite IVA abbinatae al sostituto d'imposta risultino cessate;
- nella compilazione del modello è però sufficiente l'indicazione di una soltanto delle partite IVA cessate.

8.2 TERMINE DI PRESENTAZIONE

La comunicazione recante la revoca per cessazione dell'attività deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate al **verificarsi di tale evento**.